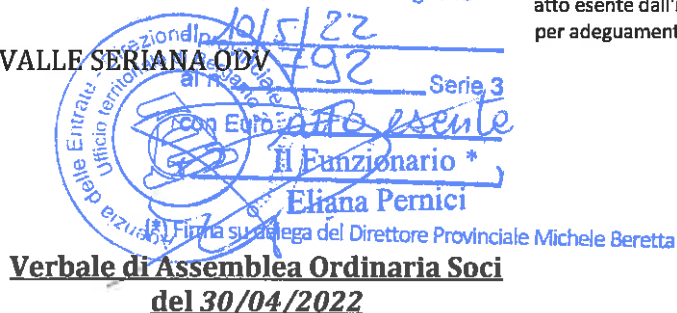


Associazione VOLONTARIATO VALLE SERIANA ODV
Via Provinciale n. 24/C
Albino (BG)
Codice Fiscale 01465740163
Partita IVA /



Il giorno 30 Aprile 2022, alle ore 15:00, si è riunita presso la sede sociale sita in Albino (BG), Via Provinciale, n. 24/C, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO VALLE SERIANA ODV", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;

E' chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Sergio Roberti; funge da segretario verbalizzante Mirko Chiodini.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni e normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 D.lgs 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del D.Lgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:00.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO VALLE SERIANA O.D.V."

Art.1 - Costituzione, sede, durata

1.1 È costituita nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Organizzazione di Volontariato denominata

"ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO VALLE SERIANA O.D.V."

che in seguito sarà denominata associazione, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

1.3 L'associazione ha sede in Albino (BG), via Provinciale n. 24/C.

L'Organo di Amministrazione, in seguito denominato "Coordinamento Generale", con sua delibera, potrà trasferire la sede e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello Statuto.

1.4 La durata è illimitata.

Art.2 - Scopi

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti. In particolare, è costituita da persone che operano sul territorio in ambito sociale, culturale, educativo, per promuovere l'aggregazione di persone e gruppi che, nel rispetto delle scelte e dell'autonomia di ciascuno, garantiscano:

- il rispetto della persona nella dimensione sociale, culturale, spirituale e religiosa;
- un impegno nella società civile che possa favorire risposte ai bisogni ed ai problemi della popolazione e del territorio, con particolare riguardo alle persone che vivono situazioni di marginalità sociale;
- l'impegno per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione con metodi non violenti.

Art.3 – Attività

3.1 L'associazione svolge in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017:

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3.2 L'associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- impegnarsi attivamente contro ogni fenomeno di emarginazione sociale, particolarmente quella che vivono i portatori di handicap e di coloro che sono vittima di processi di estraniamento ed alienazione nel nostro contesto sociale e culturale;
- promuovere sensibilità, coscienza sociale, partecipazione e mobilitazione, perché possa progressivamente affermarsi per tutti il diritto di cittadinanza sociale;
- diffondere lo spirito e lo stile del volontariato come occasione per tutti, in particolare per i giovani, di ricercare e sperimentare forme di aggregazione che favoriscano le relazioni tra i singoli e che consentano di valorizzare ciascuno, tenendo conto dei limiti e delle risorse di ognuno;
- educare all'esercizio della partecipazione e della democrazia nella gestione di gruppo delle attività e dell'associazione;
- aumentare il livello di conoscenza, di analisi e di elaborazione sui fenomeni dell'emarginazione e della solidarietà locale ed internazionale, sia all'interno dell'associazione stessa che all'esterno, per chiunque sia interessato.

Per il perseguimento di tali finalità istituzionali, l'associazione propone le seguenti azioni ed interventi:

- promuovere iniziative ed attività che consentano momenti di vita comunitaria dove il rapporto con i portatori di handicap possa diventare reciproco arricchimento, quali per esempio: campi di vacanza estivi, gite, attività ludiche, ricreative, culturali, musicali, attività sportive;
- cercare un proficuo rapporto di collaborazione con Enti e Servizi preposti perché siano garantite condizioni di vita dignitose per tutti, pur nella diversità delle aree di intervento;
- realizzare adeguati momenti di confronto e di scambio di idee ed esperienze che consentano la riflessione e la rielaborazione sul senso e sulle modalità del nostro agire;
- promuovere attività formative volte all'acquisizione delle competenze necessarie a svolgere attività di servizio e a migliorare le capacità di cooperazione tra i singoli;

- ricercare confronti e percorsi comuni con gruppi ed associazioni presenti sul territorio che operano con finalità ed obiettivi simili;
- elaborare ed attivare strategie di informazione e comunicazione con l'obiettivo di rendere pubbliche le attività dell'Associazione e, nel contempo, di far conoscere quanto avviene nella sfera politico-istituzionale, nelle associazioni e nei gruppi di volontariato che operano sul nostro territorio.

3.3 L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

3.4 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art.4 - Soci

4.1 Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e lo statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Coordinamento Generale (ordinari). Possono essere soci tutti coloro che condividono e perseguono gli scopi dell'associazione riportati nel presente statuto.

4.1.1 Il Coordinamento Generale può anche accogliere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

4.2 Ciascun socio ha diritto di voto, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ciascun socio può rappresentare a mezzo delega fino a tre soci. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

4.3 Il numero degli aderenti è illimitato.

4.4 I criteri di ammissione e di esclusione dei soci sono così definiti:

- nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione;
- l'ammissione decorre dalla data di delibera del Coordinamento Generale, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per mancata conferma dell'impegno di aderire all'associazione nell'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.5 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Coordinamento Generale e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci

5.1 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

5.2 I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci, eventualmente deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo, non ha carattere patrimoniale. Non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

5.3 Gli aderenti hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega di un socio (ciascun aderente può essere portatore di non più di tre deleghe di altri aderenti) e di ricoprire le cariche associative;
- conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.4 Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo eventualmente stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

5.5 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Coordinamento Generale e approvati dall'Assemblea.

5.6 Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.6 - Patrimonio ed Entrate

6.1 Il patrimonio sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione ed è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

- eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

6.3 Ai sensi degli artt. 13 e 87, d.lgs.117/2017, l'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione. L'Associazione è tenuta a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art.7 - Organi sociali dell'Associazione

7.1 Gli Organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- l'Organo di Amministrazione, denominato Coordinamento Generale
- Il Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Organo di Controllo e di Revisione Legale. Quest'organo deve essere costituito obbligatoriamente qualora vengano superate le soglie di cui agli artt. 30 e 31, d.lgs. 117/2017;
- Il Collegio Arbitrale.

7.2 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art.8 - Assemblea dei soci

8.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci all'associazione ed è l'organo sovrano. L'Assemblea è convocata dal Coordinamento Generale ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Coordinamento Generale o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.2 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Coordinamento Generale.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Coordinamento Generale;
- eleggere i componenti del Collegio Arbitrale (se previsto);
- eleggere i componenti dell'Organo di Controllo e Revisione Legale (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Coordinamento Generale;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Coordinamento Generale per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'associazione (tali contributi non hanno carattere patrimoniale).

8.3 Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Coordinamento Generale.

8.4 Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

8.6 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia

a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.7 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.8 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 19.

8.9 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

8.10 All'interno dell'Assemblea possono essere presenti anche simpatizzanti e volontari dell'associazione, i quali hanno diritto di parola e di messa a verbale degli interventi, ma non hanno diritto di voto.

Art. 9 – L'Organo di Amministrazione

9.1 L'Organo di Amministrazione, denominato Coordinamento Generale, è eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri associati ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici componenti. Resta in carica due esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 Il Coordinamento Generale nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

9.3 Il Coordinamento Generale si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

9.4 Le riunioni del Coordinamento Generale sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Coordinamento Generale.

9.5 Compete al Coordinamento Generale:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario, il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Coordinamento Generale oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Coordinamento Generale adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- deliberare il trasferimento della sede nell'ambito della provincia di Bergamo e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali.
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Coordinamento e alle assemblee con voto consultivo.

9.6 Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/17, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Coordinamento Generale e la seguente approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

9.7 Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza

degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

9.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.10 - Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dal Coordinamento Generale tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Coordinamento Generale;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea e del Coordinamento Generale;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Coordinamento Generale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Coordinamento Generale per l'approvazione della relativa delibera.

10.4 Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.11 - Il Segretario e Tesoriere

11.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, ove non nominato, sostituisce il tesoriere nel provvedere: alle spese da pagarsi su mandato del Coordinamento Generale, alla riscossione dei contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Coordinamento Generale, compie le mansioni delegate dal Presidente.

11.2 Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Coordinamento Generale;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla ordinaria amministrazione dell'Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente;
- coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle disposizioni di ordinaria amministrazione ed ha procura di gestire i beni dell'Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente.

Art 12 – Organo di Controllo e di Revisione Legale

12.1 L'Assemblea può eleggere un Organo di Controllo e di Revisione Legale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'Organo:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Coordinamento Generale;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art.13 - Collegio Arbitrale

13.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

13.2 Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo, qualora non venga costituito il Collegio Arbitrale, sono rimesse all'Assemblea dei soci.

13.3 L'associazione o gli associati possono proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

13.4 L'Assemblea decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

13.5 La decisione dell'Assemblea è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art. 14 - Scritture contabili

14.1 Il Coordinamento Generale gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art.15 - Rendiconto economico finanziario

15.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il rendiconto economico finanziario predisposto dal Coordinamento Generale, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.3 L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.4 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

15.5 È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.16 – Libri sociali obbligatori

16.1 L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- libro degli associati, tenuto a cura del Coordinamento Generale;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Coordinamento Generale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento Generale, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

16.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Coordinamento Generale.

Art.17 – Volontari

17.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

17.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

17.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

17.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

17.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

17.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.18- Revoca del Presidente e del Coordinamento Generale

18.1 Le proposte di revoca del Presidente e del Coordinamento Generale possono essere presentate all'assemblea almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.19 - Modifiche dello statuto

19.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea dal Coordinamento Generale o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.20 – Scioglimento

20.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

20.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

na
pro
di
ge
di

20.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art.21 – Rinvio a leggi

21.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 117/2017, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.



